



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai Signori:

Avv. Bruno De Carolis	Presidente
Dott.ssa Claudia Rossi	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Andrea Gemma	Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Michele Maccarone	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
Prof. Avv. Maddalena Rabitti	Membro designato dal C.N.C.U. [Estensore]

nella seduta del 09/11/2012 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

La ricorrente premette: di avere stipulato il 29 dicembre 2008 con l'intermediario un mutuo, a cui era collegata una polizza assicurativa, per l'acquisto di un immobile in comproprietà con un altro soggetto; di avere estinto il mutuo e di essere stata surrogata nel contratto il 6 luglio 2009; di avere ricevuto il 29 ottobre 2010 (con effetto dal 20 agosto 2009) il rimborso di euro 3.983,73 a titolo di premio non goduto dalla società assicuratrice.

Ritenendo dunque che il rapporto contrattuale sia concluso, la ricorrente lamenta che l'intermediario ha illegittimamente continuato a prelevare mensilmente dal suo conto la somma di euro 49,29 come modalità di rimborso del finanziamento erogato per il pagamento *una tantum* del premio della polizza assicurativa.

Nel reclamo effettuato all'intermediario dichiara di non avere mai consapevolmente sottoscritto il contratto di finanziamento per il pagamento della polizza; di non avere mai ricevuto alcun documento informativo sul finanziamento fino al 5 agosto 2011 quando ha ricevuto copia delle condizioni finanziamento (ma non copia del contratto) ove si rinvengono condizioni del tutto favorevoli per

l'istituto; di non avere mai potuto scegliere se pagare il premio di assicurazione all'atto della stipula o assumere un prestito.

Non avendo ricevuto riscontro favorevole, agisce davanti all'ABF e chiede al Collegio di dichiarare l'inesistenza o la nullità del contratto di finanziamento e pertanto di disporre la restituzione di qualsiasi somma a tal titolo versata dalla cliente; in via subordinata, di dichiarare l'avvenuta estinzione del finanziamento al momento di estinzione del mutuo e della polizza assicurativa e che, per effetto di ciò, *“nulla è più dovuto dalla [ricorrente] in forza del contratto di mutuo di prestito personale, o comunque condannare la banca al risarcimento del danno” “da liquidarsi nella somma pari al valore del finanziamento ancora da pagare, somma che potrà, in denegata ipotesi residuale, essere integralmente compensata con il valore dell'importo di mutuo ancora da estinguere, condannare inoltre l'Istituto bancario a rimborsare alla ricorrente la somma di € 135,65 e la somma di € 788,64 per le causali di cui in narrativa”*.

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso, affermando di avere concesso un prestito personale accreditato per l'importo di euro 7.943,09 finalizzato ad acquistare la polizza assicurativa di complessive euro 7.963,00, come risulta dagli estratti conti inviati alla cliente in data 31 marzo 2009; di avere inviato alla ricorrente i documenti di sintesi del finanziamento al 31.12.09 e 31.12.10 (da cui risultano 360 rate mensili di euro 49,29 ciascuna); di avere risposto (11.5.11) alla lettera inviata dal legale della ricorrente informandolo che “era in corso la ricerca documentale presso gli archivi centralizzati”; che il pagamento era regolare e che “dalla documentazione relativa alla polizza assicurativa appare evidente la consapevolezza della sottoscrizione del finanziamento adesso oggetto di contestazione”.

Alla luce di queste considerazioni, chiede il rigetto del ricorso sul presupposto che, pur non avendo ancora reperito la copia del contratto di finanziamento stipulato con la cliente, ella era perfettamente consapevole del prestito ricevuto ed era altresì consapevole del fatto che il contratto di mutuo, la polizza assicurativa e il prestito personale non fossero tra loro collegati, in quanto ha ricevuto il rimborso del premio non goduto direttamente dall'assicurazione. Sempre a sostegno della richiesta di rigetto fa presente che, non avendo la ricorrente provato di avere versato l'importo del premio oggetto della copertura assicurativa, qualora fosse dichiarata la nullità del contratto vi sarebbe un suo “indebito arricchimento”.

Diritto

Il punto di diritto che il Collegio ritiene dirimente per la soluzione della controversia è quello relativo alla violazione da parte dell'intermediario delle regole imposte dal TUB a tutela della trasparenza.

In particolare, si ha riguardo all'art. 117 comma 1 TUB nella parte in cui prevede che *“i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente”* (articolo richiamato dall'art. 124 in materia di contratti di credito al consumo) e all'articolo 127 TUB, nella formulazione vigente all'epoca del fatto, precedente al d. lgs. 141/10.

L'intermediario non è riuscito a provare di aver concluso il contratto di finanziamento nel rispetto dei requisiti imposti dalla legge in materia di forma dei contratti conclusi tra intermediari e clientela. Riconosce, anzi, espressamente di non avere ancora potuto “reperire la copia del contratto di finanziamento stipulato per il pagamento del “Premio Unico” di euro 7.963,20” limitandosi a produrre le condizioni generali di contratto (peraltro non sottoscritte dalla cliente) e i “documenti di sintesi” inviati a fine anno. Tale documentazione in nessun caso può essere ritenuta idonea a provare il contenuto del contratto, posta l'esistenza di una regola di forma.

Da quanto fin qui rilevato, consegue, ad avviso del Collegio, la nullità del contratto di finanziamento per difetto di forma ex art. 117 TUB. Secondo l'interpretazione della dottrina e della giurisprudenza si tratta di un'ipotesi di nullità relativa di protezione la quale opera a vantaggio del cliente e, seppure non eccepita da questi, può essere rilevata d'ufficio nell'interesse dello stesso.

Dalla nullità del contratto consegue, in base alle regole del codice civile, l'obbligo a carico delle parti di procedere alle restituzioni delle prestazioni eseguite in base al negozio nullo, secondo i principi propri della ripetizione dell'indebito (art. 2033 c.c.).

Tra le circostanze non contestate dalla ricorrente e, che rilevano rispetto agli obblighi restitutori, vi è il fatto che la somma relativa al finanziamento risulta effettivamente versata dall'intermediario sul conto della ricorrente prima di essere destinata al pagamento del premio dell'assicurazione, come risulta dall'estratto conto allegato alle controdeduzioni (in cui si registra l'accredito da parte dell'intermediario di euro 7.043,09 con causale “erogazione finanziamento” e l'addebito del premio della polizza per un ammontare di euro 7.963,20,

rispettivamente effettuati in data 27 gennaio 2009 e 28 gennaio 2009) e che la cliente ha poi anche incassato dall'assicurazione la somma di euro 3983,73 a titolo di premio non goduto. Avendo la ricorrente ricevuto la somma, è ora tenuta alla restituzione della stessa.

Con riguardo alle modalità in cui devono essere effettuate le restituzioni, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 3257/12 che, facendo leva sul necessario coordinamento della disciplina della ripetizione dell'indebito con quella in tema di arricchimento senza causa, ha stabilito come: *“la pretesa restitutoria nascente dall'accertamento della inefficacia del contratto non possa limitarsi alla sola somma-capitale, restando, altrimenti, priva di reintegrazione, a favore del solvens (con evidente frustrazione delle finalità della ripetizione e ingiustificato arricchimento di una delle parti), quella convenzionalmente concessa dilazione della restituzione del capitale prestato, che vale proprio a caratterizzare – sul piano della corrispettività delle prestazioni e, quindi, sotto il profilo causale – i contratti creditizi. Da ciò si desume che l'obbligo restitutorio, conseguente all'accertata nullità del contratto per difetto di forma, comporta, oltre alla restituzione del capitale, anche l'obbligo di corresponsione di interessi in ragione dell'utilizzo del denaro prestato di cui il cliente ha comunque usufruito, calcolati in base al tasso legale vigente nel periodo considerato”*.

Sebbene non sia applicabile *ratione temporis* al contratto concluso, questo Collegio ritiene inoltre di poter applicare il principio oggi espresso dall'art. 125 *bis* del TUB, nella parte in cui prevede che in caso di nullità del contratto, il consumatore *“ha facoltà di pagare quanto dovuto a rate, con la stessa periodicità prevista nel contratto o, in mancanza, in trentasei rate mensili”*.

La rateizzazione come modalità della restituzione è già stata applicata da questo Collegio anche prima dell'entrata in vigore di questa norma, essendo espressione di un principio generale che può essere desunto sia dall'art. 1183 c.c. secondo il quale *“se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente. Qualora tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice”*; sia dall'art. 1817 c.c., che dispone che: *“se non è fissato un termine per la restituzione, questo è stabilito dal giudice, avuto riguardo alle circostanze”*.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In conclusione, a parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara la nullità del contratto di finanziamento e, per l'effetto, dispone la restituzione da parte della ricorrente della residua somma in linea capitale erogata dall'intermediario nonché degli interessi al solo tasso legale e senza alcuna capitalizzazione a far data dalla avvenuta messa a disposizione di quest'ultimo della somma medesima, dando facoltà alla ricorrente di pagare quanto dovuto con la periodicità mensile finora osservata secondo quanto pattuito con l'intermediario. A tal fine, dispone che l'intermediario provveda a calcolare la somma complessiva ancora dovuta dalla ricorrente (capitale e interessi nella misura legale).

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone inoltre che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS